



## COMUNE DI VITTUONE

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 31/01/2023**

Proposta n. 53 del 31/01/2023

#### **SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OOPP**

**OGGETTO:** VILLA VENINI IN PIAZZA VENINI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA COPERTURA FABBRICATI PERTINENZIALI - INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA CANTIERI TRIACA DAVIDE SRL SEDE LEGALE IN VIA ANSPERTO N. 7 MILANO.

La presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vittuone dal 02/02/2023 al 17/02/2023

OGGETTO: VILLA VENINI IN PIAZZA VENINI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA COPERTURA FABBRICATI PERTINENZIALI - INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA CANTIERI TRIACA DAVIDE SRL SEDE LEGALE IN VIA ANSPERTO N. 7 MILANO

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OOPP**

Nominato con Decreto del Sindaco n. 31/2022 del 27.12.2022 con scadenza il 28.02.2023;

Visto l'art. 1, comma 775, della Legge n. 197 del 29.12.2022 che prevede il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023.

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario relativo agli esercizi 2023-2025 non è ancora stato approvato dal Consiglio Comunale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 comma 17 del D. Lgs. 118/2014, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2023, gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per l'annualità 2023;

Richiamato l'art. 163 comma 5, in base al quale durante l'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

Dato atto che la spesa di che trattasi rientra nei limiti di cui al su richiamato art. 163;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.05.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 12.01.2023 avente per oggetto “Assegnazione provvisoria del piano esecutivo di gestione 2023 e degli obiettivi di gestione”;

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi assegnati al sottoscritto Responsabile del Settore, l'adozione degli atti relativi al Settore Programmazione e gestione opere pubbliche;

Visto l'articolo 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che “*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e richiamati in particolare:

- l'art. 32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento;
- l'art. 35 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art. 36 che disciplina i contratti sotto-soglia, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 e del principio di rotazione, fatta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e le norme relative agli strumenti elettronici di acquisto;
- l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l'obbligo, nel caso in cui non se ne avvalgano, di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
- l'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, in merito all'obbligo di ricorrere alle convenzioni CONSIP per alcune tipologie di beni;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sull'obbligo del ricorso al MEPA;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 82 del 11.03.2022 di affidamento dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del manto di copertura del tetto pertinenziale di Villa Venini alla ditta TET Costruzioni Triaca srl, con sede in Via Franzoso, n.1 – Gera Lario (CO) P.IVA 02241720131, ditta specializzata e qualificata per l'esecuzione dei lavori categoria OG2, per l'importo di € 182.612,15= oltre € 28.500,00= quali oneri per la sicurezza al netto IVA 10;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 318 del 08.08.2022 di autorizzazione al subappalto per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del manto di copertura del tetto pertinenziale di Villa Venini alla ditta CANTIERI TRIACA DAVIDE s.r.l. con sede in Via Ansperto, 7 – Milano (Mi) P.IVA 12466640963, ditta specializzata e qualificata per l'esecuzione dei lavori categoria OG2, per l'importo di € 60.000,00= di cui € 2.000,00= quali oneri per la sicurezza al netto IVA 10;

Vista la richiesta, conservata agli atti, presentata in data 24.01.2023 prot. 977, dalla ditta TET Costruzioni Triaca srl, con sede in Via Franzoso, 1 – Gera Lario (CO) P.IVA 02241720131, per l'integrazione del subappalto alla ditta CANTIERI TRIACA DAVIDE s.r.l. con sede legale in via Ansperto n. 7 Milano P.IVA 12466640963, relativamente all'esecuzione di lavori riconducibili alla categoria OG2 per l'importo di € 90.000,00.= di cui € 6.000,00.= per oneri sicurezza, nell'ambito dei lavori in oggetto, nei limiti previsti dalla normativa vigente art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e successivi decreti semplificazione convertiti in Legge;

Considerato che, in allegato alla suddetta richiesta, agli atti del Comune, sono state presentate le documentazioni di rito per l'affidamento in subappalto delle opere sopra citate e verificata, altresì, la documentazione presentata in data 24.01.2023;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011 che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

- c) l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 "Impegno di Spesa" e ricordato in particolare che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone "il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito dalla Legge n. 102/2009 e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e agli atti di competenza dei responsabili di servizio;

Visto il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, approvato con deliberazione G.C. n. 38 in data 28.04.2022, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi, i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.);

Precisato:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

1. di autorizzare la ditta TET Costruzioni Triaca srl, con sede in Via Franzoso, n.1 – Gera Lario (CO) P.IVA 02241720131 ad integrare il subappalto con la ditta CANTIERI TRIACA DAVIDE s.r.l. con sede legale in via Ansperto n. 7 Milano P.IVA 12466640963, per l'esecuzione di lavori riconducibili alla categoria OG2 per l'importo di € 90.000,00.= di cui € 8.000,00.= per oneri sicurezza, nell'ambito dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del manto di copertura del tetto dei fabbricati pertinenziali all'interno del comparto immobiliare di Villa Venini, in piazza Venini, nei limiti previsti dalla normativa vigente art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e successivi decreti semplificazione convertiti in Legge;

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3 del regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
3. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, è il dott. Arch. Daniele Giovanni Ciacci e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziali che ne impongono l'astensione;
4. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
5. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vittuone e precisamente all'Albo on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e nella sezione "Amministrazione trasparente/Provvedimenti" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Responsabile  
Settore Programmazione e Gestione OOPP  
Daniele Ciacci

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento A" stato firmato da:

DANIELE GIOVANNI CIACCI in data 31/01/2023